



n.	<b>23</b>
data	<b>02-03-2023</b>

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: ISTITUZIONE "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" (CATASTO INCENDI) AI SENSI DELLA LEGGE N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" - ADOZIONE ELENCO TERRENI PERCORSI DAL FUOCO.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **due**, del mese di **marzo**, alle ore **22:05** ed in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze presso la casa comunale di Almè, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale, i quali sono intervenuti come appresso:

Bandera Massimo	Sindaco	P
Fumagalli Valter	Vice Sindaco	P
Donizetti Clara	Assessore	P
Quarti Sara	Assessore	A
Rapallini Claudio Enrico	Assessore	P
		presenti: 4
		assenti: 1

Partecipa il sig. Enrico dott. Comazzi - Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Massimo dott. Bandera - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Almè è dotato di Piano del Governo del Territorio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 20/10/2010, pubblicato sul BURL ed all'albo pretorio comunale in data 19/01/2011, modificato con la Variante n.2, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 03 del 12 febbraio 2013, con efficacia in data 20/03/2013, a seguito della pubblicazione sul BURL serie Avvisi e Concorsi n.12 ed all' Albo Pretorio Comunale;

Richiamata la nota della Prefettura di Bergamo – Ufficio Territoriale del Governo – Area V – Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, inerente “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ex legge 21 nov. 2000, n. 353” registrata al prot. n. 3729 del 30/04/2022, con la quale si specificano le precisazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri definite dalla Regione Carabinieri Forestale “Lombardia”, Gruppo di Bergamo e precisamente:

*“L'istituzione del catasto (ed il suo regolare aggiornamento) è finalizzato ad una corretta applicazione dei vincoli previsti al comma 1 del sopracitato art. 10 e garantisce, tramite esposizione all'albo pretorio comunale, un pieno e trasparente accesso all'informazione da parte di tutti i cittadini. - In considerazione della caratteristica ricognitiva che sta alla base dello strumento del catasto, la dichiarazione di “non avere aree percorse dal fuoco sul territorio comunale” assume pieno valore solo nel momento in cui viene concluso l'iter di pubblicazione del catasto e/o dei suoi aggiornamenti”;*

Considerato che tale interpretazione chiarisce, pertanto, la questione relativa alla necessità di prevedere comunque, a prescindere dalla presenza di episodi d'incendio boschivo, l'istituzione del “catasto incendi”;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. – Legge quadro in materia di incendi boschivi, che ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di prevenzione e lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;

Considerato che:

- l'art. 2 comma 1 della predetta legge definisce l'incendio boschivo “...un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”;
- l'art. 2 comma 1bis definisce l'incendio di interfaccia urbano-rurale “quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile”;
- l'art. 3 comma 1 dispone che le regioni approvano il “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- l'art. 10 comma 1 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco:
  - Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.
  - È inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi

in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

- Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
- Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì vietata, per **tre anni**, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

Richiamate la D.G.R. 20 dicembre 2002, n. 11619 "Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi ai sensi del Regolamento CE n. 2158/92" e le successive deliberazioni di aggiornamento del Piano stesso, ultima delle quali la D.G.R. 28 dicembre 2022 – n. XI/7736 che ha approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023, cosiddetto Piano Antincendio Boschivo (AIB);

Dato atto che il Piano Regionale predetto ha attribuito al territorio del Comune di Almè, la "Classe di rischio 1" per il periodo 2023. Di seguito i dati riportati nel "Allegato 1 – Classi di rischio dei comuni" del Piano Antincendio Boschivo (AIB):

Zona omogenea di allertamento:	IB-10
Superficie comunale (ha):	200,03
Superficie boscata (ha):	18,19
Superficie non boscata (ha):	12,38
Superficie totale bruciabile (ha):	30,57
Incendi 2012-2021 (N):	0
Superficie bruciata 2012-2021 (ha):	0,00
Superficie media incendi (%):	0,0
Superficie bruciabile su superficie comunale (%):	15,3
Classe di rischio 2020-2022:	1
Classe di rischio 2023:	1

Preso atto che i dati messi a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, raccolti attraverso il Sistema Informativo della Montagna (SIM), relativi al periodo 2004-2021 hanno confermato l'assenza di incendi sul territorio comunale;

Ritenuto pertanto di istituire il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, costituito da una relazione tecnica posta in allegato quale parte integrante al presente atto, da cui si evince che non ci sono stati negli ultimi 15 anni episodi di incendi nel territorio comunale, e ritenuto lo stesso meritevole di adozione in quanto idoneo ad assolvere le finalità attribuite dalla disposizione di legge citata in premessa;

Dato atto che:

1. L'elenco dei soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
2. Decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi 60 giorni, gli elenchi definitivi con le relative perimetrazioni;

3. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previste dall'art.10 della legge 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

Acquisito sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che la proposta di deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non viene acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Esaurita la discussione, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

Visti:

lo Statuto comunale

il Decreto ministeriale 30/11/1999, n. 557

il Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. di istituire ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), costituito dalla relazione tecnica posta in allegato quale parte integrante del presente provvedimento, nella quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse, da cui si evince nel territorio del Comune di Treviolo non sussistono aree che siano state percorse dal fuoco e che siano oggetto dei vincoli derivanti dalla legge sopra citata;
2. di precisare che il catasto sarà aggiornato annualmente;
3. di dare atto che:
  - Il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi) deve essere pubblicato all'Albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi;
  - Durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni;
  - Entro i successivi 60 giorni gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni devono essere approvati dalla Giunta Comunale;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia, con l'invio degli atti di approvazione alla Regione Carabinieri Forestale "Lombardia" - Gruppo di Bergamo, avente sede in Via Galileo Galilei, 2, Curno (BG) e alla Prefettura di Bergamo - Area Protezione Civile, avente sede in Via Zelasco - Bergamo;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con apposita votazione resa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 al fine di procedere celermente al deposito degli atti in libera visione per la raccolta delle osservazioni.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**dott. Massimo Bandera**

**Il Segretario Comunale**  
**dott. Enrico Comazzi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e norme collegate,  
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa